

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 30 ottobre 1981, n. 528.

### **(Conferma T.A.R. Veneto, 15 gennaio 1981, n. 24).**

*Ai fini della legittimità delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione è irrilevante la presenza di uno scrutatore incompatibile quando non risulti in alcun modo determinante a formare il quorum minimo di tre componenti.*

*È valida l'autenticazione delle schede elettorali operata da uno scrutatore incompatibile assieme a uno capace.*

*Omissis.*

Diritto. - 1. - Il primo motivo di appello con il quale viene riproposta la seconda censura (sub. B) del ricorso introduttivo, va disatteso.

Il giudice di primo grado pur avendo ammesso in proposito la sussistenza della denunciata irregolarità, alla stregua dell'art. 21 del T.U. n. 570 del 1960, nella composizione dell'ufficio elettorale della sezione n. 5 per la nomina di uno scrutatore non iscritto nelle liste elettorali di ..., ma in quelle di altro Comune, ha ritenuto che l'irregolarità stessa non potesse comportare l'invalidazione delle operazioni elettorali svoltesi in detta sezione né tanto meno dell'intera consultazione elettorale.

Ritiene il Collegio che tale tesi sia corretta.

Secondo il ... il giudice di primo grado avrebbe erroneamente applicato una sorta di «prova di resistenza» per dedurre che la incompatibilità denunciata sarebbe stata ininfluenza.

Al riguardo si osserva, in primo luogo, che la disciplina delle elezioni amministrative di cui al citato T.U. n. 570 del 1960 contempla espressamente i casi di totale nullità delle elezioni nonché quelli di nullità conseguenti ad irregolarità verificatesi in singole sezioni: l'incompatibilità qui in esame non è prevista fra i casi di cui sopra.

In ordine alla fattispecie che interessa assumono rilievo, ai fini della eventuale nullità delle operazioni in singole sezioni, l'art. 53 del T.U. là dove si prevede, a pena di nullità, che prima che inizi lo spoglio dei voti, debbono essere «vidimate» in ciascun foglio da parte del presidente e di due scrutatori le liste degli elettori, nonché il caso di riscontrata discordanza fra il numero delle schede votate e quello degli elettori.

Nessuna delle due ipotesi anzidette è riscontrabile nel caso in esame, il quale è, invece, riconducibile nella differente ipotesi contemplata dall'art. 47 che, ai commi terzo, quarto e quinto, prevede puramente e semplicemente fra le operazioni da compiersi il giorno che precede le elezioni, senza alcuna comminatoria di nullità, che il presidente distribuisce le schede tra gli scrutatori i quali, singolarmente, debbono autenticarle con l'apposizione della firma a tergo della scheda. Operazione questa compiuta dallo scrutatore «incompatibile», ma insieme ad altro scrutatore «capace», e, quindi, in termini di piena validità, a norma di legge.

La difesa dell'appellante tenta evidentemente di equivocare fra la «vidimazione» di cui all'art. 53 sopracitato e «l'autenticazione» delle schede prevista dall'art. 47 per tentare di ricavare dall'eventuale disapplicazione di quest'ultima norma un motivo di invalidazione delle votazioni: ma ciò senza considerare, però, che le ipotesi sono del tutto diverse e che differenti sono gli effetti che la legge fa derivare dall'eventuale verificarsi dell'una o dell'altra.

Né appare rilevante in proposito il richiamo, che fa l'appellante, ai principi che regolano la composizione dei collegi amministrativi e la formazione dei *quorum* - strutturale e funzionale - in quanto argomenti non pertinenti alla fattispecie in esame. Al riguardo, sembra per contro pienamente convincente l'affermazione del giudice di primo grado che, per la validità delle operazioni dell'ufficio elettorale, l'art. 25 del più volte citato T.U. n. 570 del 1960 richiede semplicemente la presenza di almeno 3 membri e che da nulla risulta che la partecipazione dell'«incompatibile» scrutatore in argomento alle operazioni elettorali sia stata in alcun modo determinante agli effetti del *quorum* minimo prescritto dalla norma anzidetta, laddove invece risulta inequivocabilmente che i verbali della sezione sono stati sottoscritti da tutti gli scrutatori, oltreché dal presidente.

Atteso, pertanto, che la nomina in argomento, ancorché non regolare, non ha esplicato alcuna sostanziale influenza negativa sullo svolgimento e sull'esito delle elezioni, l'illegittimità della predetta nomina non può, comunque, sortire l'effetto dell'invalidazione né parziale né, tanto meno, totale delle votazioni.

*Omissis.*